



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**Provincia di Mantova**

REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato alla deliberazione  
del Consiglio Comunale

N° ..... 53 .....

del ..... 20/7/2015 .....

IL SEGRETARIO GENERALE

## INDICE

### Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1	Definizioni	pag. 4
- Art. 2	Ambito e scopo del Regolamento	pag. 4
- Art. 3	Ufficio competente al canone	pag. 5

### Titolo II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

#### Capo 1° - OCCUPAZIONI

- Art. 4	Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag. 5
- Art. 5	Occupazione per l'esercizio il commercio	pag. 6

#### Capo 2° - LA CONCESSIONE

- Art. 6	Richiesta di occupazione	pag. 6
- Art. 7	Ufficio comunale competente	pag. 7
- Art. 8	Istruttoria della richiesta	pag. 7
- Art. 9	Contenuto e rilascio della concessione- Deposito cauzionale	pag. 8
- Art. 10	Durata	pag. 8
- Art. 11	Titolarità della concessione	pag. 9
- Art. 12	Rinnovo o disdetta della concessione	pag. 9
- Art. 13	Obblighi del concessionario	pag. 9
- Art. 14	Modifica, sospensione e revoca della concessione	pag. 10
- Art. 15	Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 10
- Art. 16	Limiti delle occupazioni	pag. 11
- Art. 17	Uso dell'area concessa	pag. 12
- Art. 18	Occupazioni abusive	pag. 12

### Titolo III - CANONE DI CONCESSIONE

#### Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art. 19	Istituzione ed oggetto del canone di concessione	pag. 13
- Art. 20	Criteri per la determinazione della tariffa	pag. 13
- Art. 21	Classificazione delle strade	pag. 14
- Art. 22	Criteri di applicazione del canone:graduazione della tariffa per occupazioni permanenti	pag. 14
- Art. 23	Applicazione del canone annuo per le occupazioni permanenti	pag. 16
- Art. 24	Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee	pag. 16
- Art. 25	Applicazione del canone per le occupazioni temporanee	pag. 17
- Art. 26	Durata dell'occupazione	pag. 17
- Art. 27	Soggetto passivo	pag. 18

#### Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 28	Agevolazioni e Riduzioni	pag. 18
- Art. 29	Esenzioni	pag. 19

### TITOLO IV: VERIFICA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 30	Verifica dell'entrata	pag. 20
- Art. 31	Versamento per occupazioni permanenti	pag. 20
- Art. 32	Versamento per occupazioni temporanee	pag. 20
- Art. 33	Norme comuni per il versamento	pag. 20

- Art. 34	Riscossione coattiva	pag. 21
- Art. 35	Rimborsi	pag. 21
- Art. 36	Sanzioni	pag. 21
- Art. 37	Contenzioso	pag. 21

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 38	Disposizioni transitorie	pag. 22
- Art. 39	Disposizioni finali	pag. 22

Allegato "A"	Elenco classificazione degli spazi ed aree pubbliche	pag. 23
--------------	--	---------

## **Titolo 1° : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo scritto o comportamentale mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta intendendosi comunque con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, ovvero risultino di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **Articolo 3 - l'ufficio Comunale competente al canone**

1. In particolare, l'Ufficio competente :

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizioni del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni; sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva;
- d) qualora la gestione del canone venisse affidata a terzi, verifica e controlla l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- e) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, Responsabile della gestione è l'affidatario.

## **Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Capo 1° - OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee.  
Sono:

- a) permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, comunque inferiore all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del canone e delle sanzioni:  
- sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

- sono considerate temporanee:

- a) le occupazioni delle aree indicate nella precedente lettera a) del comma 2 del presente articolo, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

### **Articolo 5 - Occupazione per l'esercizio il commercio**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

## **Capo 2° : LA CONCESSIONE**

### **Articolo 6 - Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune, e deve contenere a pena di nullità:

- nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
- nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, la Partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, nonché l'opera che si vuole eseguire e le modalità di uso dell'area;
- la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
- l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto dal Comune ai sensi del successivo articolo 10;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. Tuttavia, in deroga alla nullità di cui al comma precedente, in caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, il Comune può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi previsto dal Regolamento Comunale in materia di "Procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (vedi occupazioni di cui agli artt. 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi a rilasciare la concessione anche in via di sanatoria ovvero, in caso non sussistano tali condizioni, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### **Articolo 7- Ufficio comunale competente**

1. La domanda di occupazione di cui all'articolo 6 deve essere presentata all'Ufficio Comunale Competente che ne deciderà l'accoglimento.

#### **Articolo 8 - Istruttoria della richiesta**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **Articolo 9 - Contenuto e rilascio della concessione Deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica, e deve contenere :

- gli elementi identificativi della concessione, come da articolo 7;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale il canone stesso è stato determinato;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 14.

3. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

4. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

5. Il Comune può richiedere il versamento di un deposito cauzionale in numerario, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

6. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Responsabile del procedimento.

## **Articolo 10 - Durata**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10 (dieci) , con facoltà del Comune di imporre la stipula di apposito contratto resosi necessario per stabilire reciproci oneri di rito.

2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda fatte salve restrizioni dovute alla tutela del pubblico interesse.

## **Articolo 11 - Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata in capo al richiedente sia essa persona fisica che persona giuridica.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3, emette un nuovo atto di concessione, con pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

## **Articolo 12 - Rinnovo o disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza.

3. L'interessato, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Il pubblico esercizio che occupa temporaneamente con distesa di tavoli e sedie, può prorogare fino ad un massimo di 30 giorni l'occupazione senza presentare domanda, dandone semplice comunicazione al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi che ne deciderà l'accoglimento, previo pagamento del canone con applicazione della medesima tariffa.

5. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di 15 giorni. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

## **Articolo 13 - Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza

riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, ed agli Agenti della Forza Pubblica, l'atto che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino del suolo come era origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
- di versare il canone alle scadenze fissate.

#### **Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.

5. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area ad altri soggetti, fatto salvo il diritto di prelazione del precedente occupante da esercitarsi nel termine di giorni 7.

#### **Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il soggetto interessato decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;

- b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, se senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di concessione a terzi ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) in caso di occupazione temporanea, se senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei tre giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
- g) in caso di occupazione permanente, se senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 7 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono cause di decadenza della concessione la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario nonché la sentenza dichiarativa di fallimento del Concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

## **Articolo 16 - Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento.

2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari

caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

#### **Articolo 17 - Uso dell'area concessa.**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico e privato adiacente, e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico esterno agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

#### **Articolo 18 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale.

2. Sono altresì considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a causa dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 38, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto dal presente articolo al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

### **Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE**

#### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

##### **Articolo 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

##### **Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- b) durata dell'occupazione.

2. Le tariffe di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 possono essere aggiornate annualmente entro la stessa data di approvazione del bilancio.

## Articolo 21 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie (come da allegato A) che comprende tutto il territorio comunale.

## Articolo 22 - Criteri di applicazione del canone : graduazione della tariffa per occupazioni permanente

1. La Giunta Comunale approva la tariffa del canone di concessione ai fini dell'approvazione del bilancio.

2. La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato (relativamente alle occupazioni del suolo pubblico) o lineare (in genere condutture, cavi ecc.), per i coefficienti moltiplicatori stabiliti per ciascuna fattispecie. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare

### 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

#### a) TARIFFE

➤ occupazioni del suolo in genere:

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€. 25,036	€. 22,208
2 CATEGORIA	€. 17,523	€. 15,546
3 CATEGORIA	€. 12,517	€. 11,104

➤ occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€. 12,517	€. 11,104
2 CATEGORIA	€. 8,762	€. 7,773
3 CATEGORIA	€. 6,259	€. 5,552

➤ occupazione con tende fisse o detraibili:

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€. 7,511	€. 6,663
2 CATEGORIA	€. 5,258	€. 4,664
3 CATEGORIA	€. 3,756	€. 3,332

## B) COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

La tariffa base e i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico detraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti per differenti attività, come segue:

- alberghi, ristoranti e locali pubblici:

1^ e 2^ categoria	Coefficiente 3,5
3^ categoria	Coefficiente 2,5

- Occupazioni con impianti di carburante  
Coefficiente 2,0
- Occupazioni con impianti di carburante con autolavaggio  
Coefficiente 2,5
- Esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso o di solo deposito di merci o materiali:

Superfici occupata fino a 100 mq	Coefficiente pari a 2,00
Superfici occupata da 101 fino a 300 mq	Coefficiente pari a 3,00
Superfici occupata da 301 fino a 500 mq	Coefficiente pari a 4,00
Superfici occupata da 501 fino a 1000 mq	Coefficiente pari a 5,00
Superfici occupata superiore a 1000 mq.	Coefficiente pari a 6,00

- Stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici:

fino a 50 dipendenti	Coefficiente pari a 2,00
Con più di 50 dipendenti	Coefficiente pari a 3,00

## C) COEFFICIENTI PER IL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ

➤ per opere tendenti a migliorare l'aspetto viabilistico coefficiente	0,90
➤ per opere a totale sacrificio della collettività coefficiente	1,25

D. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

E. In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.

F. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Articolo 23 - Applicazione del canone annuo per le occupazioni permanenti**

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per i coefficienti della categoria di ubicazione, fatta eccezione per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Per tali occupazioni il canone è determinato forfetariamente in € 0,775 per numero utenti risultanti alla data del 1° gennaio di ogni anno (art. 63 comma 2 lettera f, decreto legge 446/97).

2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

**Articolo 24 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee**

1. La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti di appartenenza ed applicata alle ore di effettiva occupazione.

A) Occupazioni Temporanee

➤ occupazioni del suolo in genere:

tariffa giornaliera

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€ 1,748	€ 1,55
2 CATEGORIA	€ 1,224	€ 1,085
3 CATEGORIA	€ 0,874	€ 0,775

➤ occupazione del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

tariffa giornaliera

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€ 2,272	€ 2,015
2 CATEGORIA	€ 1,573	€ 1,395
3 CATEGORIA	€ 1,137	€ 1,008

c) occupazione del suolo comunale, poste in essere in occasione di manifestazioni, politiche, culturali, ricreative e sportive nonché quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

tariffa giornaliera

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€ 0,350	€ 0,310
2 CATEGORIA	€ 0,358	€ 0,317
3 CATEGORIA	€ 0,17	€ 0,155

d) occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

tariffa giornaliera

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€ 0,874	€ 0,775
2 CATEGORIA	€ 0,613	€ 0,543
3 CATEGORIA	€ 0,438	€ 0,388

e) occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia

tariffa giornaliera

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€ 0,874	€ 0,775
2 CATEGORIA	€ 0,613	€ 0,543
3 CATEGORIA	€ 0,438	€ 0,388

f) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, aree di mercato e pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:

tariffa giornaliera

	TARIFFE APPLICATE - AGGIORNATE ISTAT	TARIFFE BASE (DI RIFERIMENTO)
1 CATEGORIA	€ 0,874	€ 0,775
2 CATEGORIA	€ 0,613	€ 0,543
3 CATEGORIA	€ 0,438	€ 0,388

g) occupazioni in AREE DI MERCATO

tariffa

CATEGORIA	€ 0,40
CATEGORIA - mercato sperimentale (art. 28, c.11)	€ 0,12

### Articolo 25 - Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea, è determinato dai coefficienti moltiplicatori per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o lineari con

arrotondamento all'unità superiore e con l'applicazione delle riduzioni sopra previste cumulabili tra di loro.

2. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Le misure di tariffa, come sopra determinate comunque non possono essere inferiori a € 0,103 al metro quadro o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione e l'importo minimo da corrispondere quale canone non può essere inferiore a € 10,33.

#### **Articolo 26 - Durata dell'occupazione**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, ad anno solare indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista dagli articoli 22,23.

#### **Articolo 27 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

#### **Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Articolo 28 - Agevolazioni e Riduzioni**

1. la superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

2. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%(cinquanta per cento)

3. per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta del 70%;

4. IL canone si applica in relazione alle ore di occupazione , in base alle misure giornaliere di tariffa viste all'art.24;

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti,(con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ) la tariffa è aumentata nella misura del 30%;

6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche , culturali, ricreative o sportive, nonché quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;

7. Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i prodotti di loro produzione, la tariffa è ridotta del 50%;
8. la tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta al 50%;
9. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del 20%;
10. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta al 50%;
11. Per le occupazioni nell'area sperimentale di Soave ed in altre aree individuate con specifiche deliberazioni quali aree di mercato sperimentale, la tariffa è ridotta del 70% per tutta la durata della sperimentazione deliberata dal Comune;
12. Gli aumenti o le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

#### **Articolo 29 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n°917, da ONLUS, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e per lavori in economia;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione purché non ecceda i 10 metri quadrati;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- f) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- h) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni per i semplici accessi, carrabili o pedonali.
- p) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;

2. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

#### **Titolo IV : Verifica, riscossione, sanzioni e contenzioso**

##### **Articolo 30 - Verifica dell'entrata**

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente all'atto concessivo.

2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e all'occorrenza, in caso di omesso o parziale versamento, fissa la relativa scadenza, dandone comunicazione all'interessato mediante notifica, anche con raccomandata R.R. , di apposito avviso.

3. In caso di occupazione abusiva il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e dalla liberazione dell'area.

##### **Articolo 31 - Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Per il primo anno di concessione il pagamento deve essere effettuato entro la data del rilascio della concessione.

4. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno (fatta eccezione del mero aumento di superficie), comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

### **Articolo 32 - Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 33 .

### **Articolo 33 - Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del Concessionario), intestato "COMUNE DI Porto Mantovano - COSAP - SERVIZIO TESORERIA -", con arrotondamento a € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50, o per eccesso se è superiore..

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. E' ammessa, su richiesta dell'interessato, la possibilità del versamento in due semestralità anticipate, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 258,23.

Qualora sussistano particolari situazioni socio-economiche, il Responsabile del procedimento, su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di sei. La prima rata deve essere comunque corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 3 giorni dalla richiesta del Funzionario responsabile.

### **Articolo 34 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43.

2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 35 - Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta di rimborso.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

3. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5,00.

### **Articolo 36 - Sanzioni**

1. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione pari al canone maggiorato del 30 per cento.

2. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 10 per cento del canone dovuto.

3. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad  $\frac{1}{4}$ , se entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applica il tasso d'interesse legale annuale.

5. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Articolo 37 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate dalla Legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **Art. 38 - Disposizioni transitorie**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31/12/2005, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

##### **Articolo 39 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, entra in vigore dal 1° gennaio del 2015.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO " A "

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
PRIMA CATEGORIA

Descrizione Via	Categoria
S.S. CISA	PRIMA
S.S. GOITESE	
NUOVO TRATTO TANGENZIALE S.S. GOITESE	
Str. Comunale Soave da diversivo MINCIO CIMITERO	SECONDA
Piazza Allende	
Str. Comunale Soave -Loc. Botteghino	
Gramsci	
F.lli Kenedy	
Francesco Gonzaga	
Canova Antonio	
Strada Montata	
Strada Comunale Ceresare	
Papa Giovanni XIII° da Bancole a Drasso	
Monteverdi Claudio	
Marconi Guglielmo	
Piazzale Stazione	
Manzoni Alessandro	
Dell'Artigianato	
Don Bertoldi Doride	
Virgilio Tratto fregio S.S. 62 CISA	
Pavese Cesare Tratto fregio S.S. Cisa 62	
Ex Prov.le Veronese	
Roma	
Piazza dei Marinai	
Sono incluse in questa categoria tutte le vie - strade e piazze non elencate nella categoria prima e seconda	TERZA